• DIAGRAMMA "OPERE MINORI"

L.R. 16/09 - INTERVENTI "OPERE MINORI"
art.3, c.3, lett. c ter)

REGOLAMENTO, art.4 bis, DPReg. 0176/Pres. 27.07.2011

Disposizioni che **non** si applicano agli edifici e opere **"strategiche – rilevanti"** di cui art.6. c.2, lett.a)

OPERE MINORI

- **DI NUOVA COSTRUZIONE**
- **SU COSTRUZIONI ESISTENTI**

↓

Inclusione negli elenchi è condizione necessaria per poterla dichiarare opera minore.

↓

Il tecnico valuta, oltre all'intrinseca irrilevanza statica, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento.

↓

Interventi la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato,
non è rilevante ai fini della pubblica incolumità

↓

Preavviso scritto e contestuale deposito allo specifico sportello presso le Strutture tecniche dell'edilizia – sedi provinciali – 2 COPIE in originale

- ASSEVERAZIONE
- RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA CORREDATA DA ELABORATO GRAFICO

↓

In alta sismicità accertamento sulla completezza della documentazione tecnica progettuale

↓

ESITO POSITIVO

↓

Inserimento della pratica nel programma di gestione e iscrizione nel registro – assegnazione n.°dep.

↓

Restituzione di 1 copia timbrata con timbro sportello (autorizzazione scritta)

Le variazioni strutturali in corso d'opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione.

FINE LAVORI